

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERA COMMISSARIALE

N° **36** del 3 Dicembre 2009

OGGETTO: Contenzioso ASIMOCO / ASI – Costituzione in giudizio.

IL COMMISSARIO

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

VISTA la Legge Regionale 3 novembre 1998 n. 41, recante norme per la “Disciplina dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale”;

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza adottato dall’Assemblea Generale dei Soci con delibera n. 3 del 10 gennaio 2000, ed approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 1328 dell’8 febbraio 2000;

VISTA la Legge Regionale 9 agosto 2007 n. 13, la quale all’articolo 19 “*Nuovo assetto normativo concernente le aree industriali*” dispone che ai fini della organizzazione di un sistema di governance delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo concernente le aree industriali, gli organi dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale di cui alla Legge Regionale 3 novembre 1998, n. 41, con eccezione del Collegio dei Revisori, sono sciolti, con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo;

VISTO il Decreto n. 192 del 07.09.07, con il quale il Presidente della Giunta Regionale, ha provveduto allo scioglimento degli organi del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza (*Assemblea, Presidente e Consiglio di Amministrazione*) ad eccezione del Collegio dei Revisori;

VISTO l’art. 1 della L.R. n. 32 del 19.10.2009 avente ad oggetto “*Gestione commissariale dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale*” pubblicata sul BUR n. 48 del 23 ottobre 2009;

VISTA la D.G.R. n. 1912 del 3/11/2009, con la quale è stato individuato, ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 13/07, l’Ing. Alfonso Ernesto NAVAIO quale Commissario del Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTO il D.P.G.R. n. 575 del 09/11/2009 con il quale l’Ing. Alfonso Ernesto NAVAIO è stato nominato Commissario del Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTA la delibera commissariale n. 1 del 12 novembre 2009 avente ad oggetto “*Insedimento*”;

PREMESSO che il comma 5 dell'art.10 della Legge n.266/97 dispone il trasferimento al Consorzio degli impianti ed opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 219/81;

CHE con decreto n. 274 GST/MICA del 28.04.97 il Ministero dell'Industria ha dichiarato decaduta la ditta LITOSTAMPA OTTAVIANO S.r.l. dai benefici concessi ai sensi dell'art. 32 ex Legge n. 219/81, con contestuale recupero dell'anticipazione alla stessa corrisposta;

CHE con decreto n.156/MICA/GST del 02.07.99 il Direttore per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese del M.I.C.A., ha trasferito al Consorzio i lotti revocati alle ditte beneficiarie dei contributi ex Legge n. 219/81, tra cui anche quello già assegnato alla LITOSTAMPA OTTAVIANO sito nell'a.i. Valle di Vitalba;

CHE l'ASI il 26.06.98 ha sottoscritto, ai sensi dell'art.5 comma 1 della Legge n.241/90, unitamente alla Regione Basilicata ed agli altri soggetti interessati col M.I.C.A. il verbale di intesa per la consegna dei lotti di cui al suddetto art.10 comma 5 Legge n.266/97;

CHE, a seguito della notifica del decreto di revoca n.274 GST/MICA sopra menzionato, il Ministero delle Finanze ha inteso escutere, tramite emissione di cartella esattoriale notificata in data 30.10.01 alla ASSIMOCO ASSICURAZIONI S.p.A. la polizza fideiussoria n.556/15/701.490 dell'importo di £ 4.868.412.740, oltre a £ 6.000 per diritti di notifica, emessa in favore del Ministero per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno, competente all'attuazione degli interventi ex art. 32 Legge n. 219/81, a garanzia dei contributi concessi alla LITOSTAMPA OTTAVIANO;

CHE l'ASSIMOCO ASSICURAZIONI S.p.A., a seguito di detta notifica ha citato il Ministero della Attività Produttive chiedendo al Giudice adito, la dichiarazione di nullità ed infondatezza della sopra citata cartella esattoriale;

CHE nel giudizio pendente il Tribunale Civile di Potenza ha autorizzato, per l'aggiornamento della causa fissata al 18.06.03, stante l'eccepito difetto di legittimazione passiva espresso dal MAP all'udienza del 27.03.02, a chiamare in causa l'ASI, per essere quest'ultimo "subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle funzioni amministrative al completamento degli insediamenti produttivi per il perseguimento delle finalità di industrializzazione delle aree";

CHE con l'atto di citazione per chiamata in causa di terzi, acquisito al protocollo consortile al n. 2155 del 20.03.03, il Consorzio è stato invitato a comparire all'udienza del giorno 18.06.03, come sopra illustrato;

VISTO l'art.10, comma 5° della Legge n.226/97, così come integrato dall'art.15, comma 4° della Legge n.144/99, per cui il Consorzio ASI competente per territorio subentra in tutti i relativi rapporti attivi e passivi già in capo al MICA [.....omissis.....] salvi i diritti già maturati a qualsiasi titolo in favore o carico dello Stato, o che maturassero successivamente alla consegna, in dipendenza di annullamenti, revoche, dichiarazioni di nullità o decadenza nel quadro delle funzioni amministrative da esso esercitate";

VISTA la delibera n. 122 del 15.05.2003 con la quale l'Avv. Angelo Alberto MARTORANO è stato incaricato difensore di fiducia dell'Ente nel contenzioso di che trattasi;

VISTA la sentenza n. 724/08 con la quale il Tribunale di Potenza ha accolto la domanda proposta dall'ASSIMOCO, ritenendo non dovuta la somma di cui alla suddetta cartella esattoriale;

VISTA la nota Prot. n. 9930 del 30.11.08 con la quale il difensore dell'Ente, Avv. Angelo Alberto MARTORANO, ha inviato atto di appello e ricorso per cassazione proposti dall'Avvocatura dello Stato avverso la suddetta sentenza, segnalando l'urgenza, attesi i tempi ristretti per la costituzione in giudizio;

RITENUTO, pertanto, costituirsi sia nel giudizio di Appello all'udienza prevista per il 10 marzo 2010 e sia nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione entro i termini di legge, confermando difensore di fiducia dell'ente l'Avv. Angelo Alberto MARTORANO previa convenzione da stipularsi, prevedendo un impegno di spesa presunto pari a € 5.000,00 oltre oneri di legge se dovuti, per ciascun grado di giudizio;

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili e visto il parere favorevole espresso in calce dal competente Dirigente consortile, nonché quello espresso dal Direttore Generale che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n. 575 del 9 novembre 2009;

DELIBERA

1. di costituirsi sia nel giudizio di Appello all'udienza prevista per il 10 marzo 2010 e sia nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione proposti dall'Avvocatura dello Stato avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 724/08, confermando difensore di fiducia dell'ente l'Avv. Angelo Alberto MARTORANO, previa convenzione da stipularsi, prevedendo un impegno di spesa presunto pari a € 5.000,00, oltre oneri di legge se dovuti, per ciascun grado di giudizio;
2. di incaricare il Direttore Generale alla stipula della predetta convenzione;
3. di imputare l'importo di € 10.000,00 oltre oneri di legge alla voce "Spese Legali" del vigente bilancio consortile;
4. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Firmato
IL COMMISSARIO
Ing. Alfonso Ernesto NAVAZIO

Parere dell'Ufficio Legale:

Preso atto della nota dell'Avv. Angelo Alberto MARTORANO registrata al protocollo consortile al n. 9930/09, con la quale sono stati inviati l'atto di appello ed il ricorso per cassazione proposti dall'Avvocatura dello Stato avverso la sentenza n. 724/08, segnalando l'urgenza, attesi i tempi ristretti per la costituzione in giudizio, si ritiene necessaria la costituzione in giudizio dell'Ente, prevedendosi un impegno di spesa presunto per diritti ed onorari di giudizio pari a € 5.000,00, oltre oneri di legge se dovuti, per ciascun grado di giudizio.

Firmato
IL RESPONSABILE UFFICIO LEGALE
Avv. Roberto CASSANO

Tito li, 30/11/09

Parere del Dirigente Amministrativo:

Vista la spesa prevista dalla presente proposta di delibera, per quanto di propria competenza relativa alla imputazione contabile, si certifica la copertura della spesa prevista pari a € 10.000,00 oltre oneri di legge se dovuti, con imputazione alla voce "Spese Legali" del vigente bilancio consortile.

Firmato
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Geom. Alfredo ROCCO

Tito li, 03/12/2009

Visto del Direttore Generale:

Si attesta la legittimità dell'atto.

Firmato
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Mario CERVERIZZO

Tito li, 03/12/2009